



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 08.07.2008
In vigore dal 17.09.2008



Art. 1 – Definizione

E' "sala gioco" l'esercizio pubblico con biliardi e/o altri giochi leciti, la cui attività è subordinata al rilascio della licenza prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

La licenza viene rilasciata nelle forme e nei termini previsti dal Decreto Prot. n. CGV/50/2007 del 18/01/2007e dal presente Regolamento.

Art. 2 – Caratteristiche dei locali

I locali destinati a sala gioco non possono essere inseriti, strutturalmente connessi o sottostanti a edifici destinati ad abitazioni civili devono essere ubicati al piano terreno, direttamente prospicienti la strada, avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta.

Devono avere una superficie minima di mq. 120, calcolata al netto delle zone di servizio ed eventuali pertinenze e un'altezza non inferiore a m. 2,70.

I locali devono essere sorvegliabili secondo il dettato del D.M. 17.12.1992 , n° 564.

Il numero massimo di persone ammesse all'interno dei locali va determinato in rapporto ai mq. dei soli locali destinati al gioco, secondo i criteri stabiliti dall'art. 120 della circolare del Ministero degli Interni 15 febbraio 1951, n° 16.

Ogni sala gioco deve essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e corrispondere ai requisiti del. D.M.LL.PP. 236/1989 (abbattimento barriere architettoniche)

Art. 3 – Caratteristiche e numero dei giochi

Gli esercizi possono essere dotati di apparecchi da gioco meccanici, elettrici ed elettronici, che non diano luogo a scommesse, e siano conformi alle disposizioni della legge 20 Maggio 1965, n° 507 e successive modificazioni.

Il numero dei giochi non può essere superiore alla metà del numero massimo di persone ammesse al locale, prescritto dal quarto comma del precedente articolo.



Art. 4 – Distanze

La distanza minima tra ogni sala gioco ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, chiese ed altri luoghi destinati al culto nonché insediamenti che per specifiche ragioni di pubblico interesse necessitano di analoga tutela, è fissata in metri 300 (trecento) misurati per la via pedonale più breve dall'accesso della sala giochi al punto più vicino dell'edificio protetto.

Il rilascio della licenza è subordinato alla sussistenza nella zona destinata all'insediamento di sufficienti aree di parcheggio pertinenziali o destinati ad uso esclusivo, sia per autoveicoli che per cicli e motocicli, pari alla metà della superficie minima e sulla cui idoneità in relazione alla contiguità con i locali, al numero massimo di persone ammesse ad ogni altro elemento significativo, esprime parere obbligatorio il Comando di Polizia Municipale.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

Art. 5 – Requisiti soggettivi

Non possono ottenere la licenza coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773 e nel caso di sussistenza di motivi ostativi previsti dalla legge 31 Maggio 1965, n° 575 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso che la richiesta venga avanzata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, i requisiti debbono sussistere in capo a tutti coloro che ne hanno potere di rappresentanza.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta la revoca della licenza.

Art. 6 – Istanza per il rilascio

La domanda di rilascio della licenza, redatta in carta da bollo, sottoscritta con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 Gennaio 1968, n° 15, va presentata al Sindaco e deve contenere:

- a) le generalità complete e codice fiscale del richiedente oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché le generalità complete del legale rappresentante;
- b) l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) n.4 planimetrie dei locali in scala 1/100 redatte da tecnico abilitato;
- 2) estratto di mappa della zona di insediamento per un raggio non inferiore alla distanza di cui al primo comma del precedente art. 4;
- 3) elenco, descrizione e regolamento dei singoli giochi da installarsi e dichiarazione che gli stessi sono conformi alla legge;
- 4) relazione tecnica, sottoscritta da un professionista relativa al locale che evidenzia i requisiti di cui al precedente art. 2);
- 5) ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, è fatto obbligo produrre uno "studio previsionale di impatto acustico", redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313.

La documentazione verrà sottoposta al parere preventivo di A.R.P.A., con oneri a carico del richiedente come stabilito all'art.5) dalla Legge regionale 10 agosto 2001 - n. 13;



6) denuncia di inizio attività (DIAP) ai sensi dell'art.5 della L.R. 1/2007);

7) dichiarazione del titolare relativa all'assoggettamento o meno dell'attività alla normativa di prevenzione incendi.

Qualora il certificato di prevenzione incendi sia necessario, il suo ottenimento è condizione per l'inizio o la prosecuzione dell'attività.

Art. 7 – Istruttoria

Il rilascio della licenza è subordinato all'acquisizione dei pareri di competenza di:

- Comando di Polizia Municipale, per quanto riguarda la verifica dei presupposti e dei requisiti di cui al precedente art. 4 e dell'ARPA per quanto concerne il rumore;

Il Sindaco potrà altresì disporre l'acquisizione d'ufficio o ad opera del richiedente la licenza di ogni altra documentazione necessaria.

Entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'accoglimento della istanza, l'interessato deve produrre:

- copia dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;

Art. 8 – Orari e chiusure

Gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco vengono determinati dal Sindaco, anche tenuto conto dell'ubicazione dell'esercizio.

Salvo comunque il potere del Sindaco di variare sia le fasce orarie che i singoli orari, nella domanda di rilascio il richiedente deve indicare l'orario che intende effettuare nell'ambito delle seguenti fasce orarie:

- mattino: dalle 9,00 alle 13,00

- pomeriggio: dalle 15,30 alle 22,00

Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; può altresì fissare ulteriori limitazioni di orario per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

Art. 9 – Persone ammesse ai giochi

Ai minori degli anni 14 è vietato il gioco; agli stessi è vietato altresì l'accesso ai locali se non accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne.

Art. 10 – Modificazioni e norme di esercizio

E' vietato, senza previa autorizzazione del Sindaco, modificare i giochi o aumentarne il numero.

Non sono ammesse modificazioni dei locali, degli impianti e dei servizi, senza previo accertamento della permanenza dei requisiti igienico sanitari e di ogni altro requisito o caratteristica prevista nel presente regolamento. L'autorizzazione ad apportare modifiche è, in ogni caso, subordinata all'adeguamento della sala gioco a tutte le disposizioni delle leggi vigenti e del presente regolamento.

Esteriormente a ciascun apparecchio deve essere visibile:

- il costo della partita,

- le regole del gioco,



- l'età minima del giocatore prevista per l'utilizzo del gioco.

Art. 11 – Installazione di giochi leciti in esercizio

Presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché presso circoli privati, punti di raccolta di altri giochi e scommesse, complessi turistici alberghieri e multialberghieri, discoteche e simili, è consentita l'installazione di apparecchi da gioco nel limite indicato dal Decreto Direttoriale 27/10/2003 della A.A.M.S.

La collocazione degli apparecchi da gioco nei locali di pubblico spettacolo è inoltre ammessa a condizione che non intralcino il flusso ed il deflusso degli spettatori e che siano accessibili solo da parte di coloro che sono muniti di regolare biglietto di ingresso per l'attività principale.

E' comunque vietato il gioco ai minori .

L'installazione dei giochi è comunque subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previa istanza del titolare dell'attività principale, cui vanno allegati:

- copia dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- dichiarazione di conformità dei giochi alle norme di legge e loro descrizione;
- planimetria del locale ove dovranno essere installati i giochi e loro collocazione.

Art. 12 – Sanzioni

Le violazioni delle norme del presente regolamento, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle leggi in vigore, comportano la sospensione della licenza fino a tre mesi e, nei casi più gravi o di violazioni reiterate, la licenza può essere revocata.

E' applicabile l'art. 99 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

Art. 13 – Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i precedenti criteri e le prescrizioni adottate con deliberazione di C.C. n. 37 del 10 maggio 1993.

Art.14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione secondo quanto disposto dall'art.8 dello Statuto Comunale.